qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbni mqweri yuiopas dfghjkli zxcvbni mqweri yuiopas dfghjkli

Pontificia Università della Santa Croce Facoltà di Teologia Ciclo I

Diritto Canonico III Parte III

Elementi di Diritto Processuale Canonico

Ad usum scholarum

Anno accademico 2022-2023

Prof. Pablo Gefaell

nqwert vuiopas dfghjkl zxcvbn mqwert vuiopas dfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE FACOLTÀ DI TEOLOGIA, CICLO I

DIRITTO CANONICO III

Parte III. Elementi di diritto processuale canonico

- 16. La funzione giudiziale nella Chiesa. La funzione di giustizia nella Chiesa: La protezione dei diritti soggettivi. Potestà ecclesiastica e funzione giudiziaria. Carattere estremo del ricorso ai tribunali: modi di evitare i giudizi.
- 17. L'organizzazione dell'amministrazione di giustizia. Tribunali diocesani e interdiocesani. I tribunali per le istanze ulteriori. I Tribunali Apostolici: la Rota Romana; la Segnatura Apostolica. La funzione della Segnatura Apostolica di controllo dell'amministrazione di giustizia.
- 18. *Il processo canonico*. Nozione di processo. Principi processuali. Tipi di processi. I soggetti processuali: Le parti processuali; le nozioni di pretesa, azione e legittimazione. Il patrocinio delle parti: avvocato e procuratore. L'organo di giustizia: competenza e pluralità delle istanze.
- 19. *Il processo contenzioso ordinario*. Fase introduttoria: domanda e contestazione della lite. Fase istruttoria: le prove. Pubblicazione e discussione della causa. La sentenza giudiziaria: cosa giudicata ed esecuzione della sentenza. L'impugnazione della sentenza: l'appello e la *querella nullitatis*. Il processo contenzioso orale.
- 20. Processi speciali (non matrimoniali). Il processo penale. Processo per la dichiarazione di nullità della Sacra Ordinazione. La procedura delle cause di canonizzazione dei Servi di Dio.
- 21. La giustizia amministrativa. Nozione. I ricorsi amministrativi. Il ricorso giudiziario contro gli atti amministrativi presso la Segnatura Apostolica.

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti:

CODEX IURIS CANONICI, 1983.

- CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM, 1990.
- CODICE DI DIRITTO CANONICO E LEGGI COMPLEMENTARI, COMMENTATO, 6^a edizione ampliata, J.I. ARRIETA (dir.), (PUSC, Testi Legislativi 5), Coletti a San Pietro, Roma 2018. Ristampa 2020.
- CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. EDICIÓN ANOTADA, Instituto Martín de Azpilcueta, 9ª edición actualizada, Eunsa, Pamplona 2018.
- CODE DE DROIT CANONIQUE BILINGUE (LATIN/FRANÇAIS) ET ANNOTÉ, 4º édition, sous la direction de Ernest CAPARROS et Thierry Sol, avec la collaboration de Juan Ignacio Arrieta, Wilson & Lafleur, Montréal 2018.
- CODE OF CANON LAW ANNOTATED, Prepared under the responsibility of the Instituto Martín de Azpilcueta Ernest CAPARROS Michael THERIAULT, Jean THORN (eds.), Third edition revised and updated of the 6th Spanish language edition, Juan Ignacio Arrieta (ed.), Wilson & Lafleur, Chambly (Québec) 2020.
- KODEKS PRAWA KANONICZNEGO. KOMENTARZ, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Martín de Azpilcueta. Powszechne i Partykularne ustawodawstwo Kościoła Katolickiego, Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, redakcja naukowa Piotr Majer, a Wolter Kluwer bussiness, Krakow 2011.
- CIC MULTILINGUE (online, aggiornato): www.iuscangreg.it/cic multilingue.php
- CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI, in «Enchiridion Vaticanum», vol. 12, EDB, Bologna 1992.
- CÓDIGO DE CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES, Nueva edición bilingüe comentada por los profesores de derecho canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, BAC, Madrid 2015.
- CODE OF CANONS OF THE EASTERN CHURCHES, 2nd Edition, CLSA, Washington D.C. 2002.
- CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES : texte officiel et traduction française, Emile EID René METZ (eds.), Cité du Vatican 1997. Esiste una versione online in: http://www.droitcanon.com/CCEO%201.html
- CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM Gesetzbuch der Katholischen Ostkirchen, Bonifacius, Paderborn 2000.
- CCEO MULTILINGUE (online, aggiornato): www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php

2. Bibliografia di base:

- D. CENALMOR J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa: Corso di Diritto Canonico*, («Sussidi di Teologia»), Edusc, Roma 2005.
- J. MIRAS D. CENALMOR, El derecho de la Iglesia: curso básico de derecho canónico, («Manuales de Teología»), Eunsa, Pamplona 2004.
- D. CENALMOR, Introduction au Droit Canonique, Le Laurier 2021.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, Elementi di Diritto Canonico, Edusc, 3^a ed., Roma 2018.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, A Handbook on Canon Law, («Gratianus») Wilson & Lafleur, Montreal 2007.
- G.J. WOODALL, A Passion for Justice. An Introductory Guide to the Code of Canon Law, Gracewing, Leominster, Herefordshire 2011.
- M.A. TORRES-DULCE, Cánones y Leyes de la Iglesia. Nociones de Derecho Canónico, Palabra, Madrid 2017.
- C.J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, vol. II I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile, Giuffrè, Milano 2017.

3. Libri di consultazione:

- AA.VV., Comentarios exegéticos al Código de Derecho Canónico, 3ª edición, Eunsa, Pamplona 2002.
- AA. VV., Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, prepared under the responsibility of the Martín de Azpilcueta Institute, Faculty of Canon Law, University of Navarre, («Gratianus»), E. CAPARROS (ed.), Wilson & Lafleur Midwest Theological Forum, Montréal Chicago 2004.
- AA.VV. Diccionario General de Derecho Canónico, Aranzadi, Pamplona 2012.

III. ELEMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO

Lezione 16: LA FUNZIONE GIUDIZIALE NELLA CHIESA

1. La funzione di giustizia nella Chiesa: protezione dei diritti soggettivi

* Chiesa come società terrena: con norme regolatrici e diritti fondamentali previi alle norme. Questi diritti possono essere lesi (ingiustizia). Devono esistere non soltanto norme, ma anche il meccanismo per garantire la giustizia pratica evitando la difesa privata (vendetta). La Chiesa come "comunione": occorre difendere i vincoli di comunione.

2. Potestà ecclesiastica e funzione giudiziaria

- * Il sacerdozio ministeriale ha la "potestà sacra" (LG 10). Il vescovo regge come vicario di Cristo la sua Chiesa particolare: funzione legislativa, esecutiva e giudiziale ("distinzione", non "divisione" di poteri).
- * Il vescovo diocesano esercita il suo potere giudiziale da sé stesso o tramite altre persone (can. 1419 § 1): il *vicario giudiziale* ("Officiale"), e i *vicari giudiziali aggiunti* (can. 1420).
- * Tribunale: organo del vescovo per mettere in pratica la sua funzione giudiziaria.
 - Tribunale di giudice unico: cc. 1425 § 4, 1657, 1673 § 4.
 - Tribunale collegiale: 3-5 giudici (can. 1425): sono necessari nelle cause matrimoniali (tranne eccezioni), nelle cause sulla nullità dell'ordine sacro, in quelle per la dimissione dallo stato clericale, o per imporre o dichiarare la scomunica. La sentenza deve essere decisa a maggioranza di voti. Va seguito strettamente il principio di legalità. I giudici non possono delegare la potestà giudiziale. Il presidente nomina un "ponente" che, tra altri compiti, è colui che redatta la sentenza (can. 1429).
- * Giudici (can. 1421): di solito devono essere chierici, ma la Conferenza episcopale può permettere un giudice laico nei tribunali collegiali (che però non può agire nelle cause sui chierici). Nelle cause matrimoniali ci possono essere due giudici laici nel collegio, ma il presidente deve essere sempre chierico¹.
 - "Giudice Uditore" (istruttore): can. 1428.
 - "Assessori" per il giudice unico (can. 1424). Non sono giudici.
 - "Notaio" (can. 1437): non è giudice. Atti invalidi se non firmati da lui.
- * In ogni tribunale devono esistere anche il *Promotore di giustizia* (pubblico ministero) e il *Difensore del vincolo*, che non sono giudici bensì cercano di proteggere il bene pubblico: cc. 1430-1437.

3. Carattere estremo del ricorso ai tribunali: modi di evitare i giudizi:

- * Lc 6, 27-38 (fare la pace). Can. 1446 § 1: dovere dei pastori prima e dopo l'inizio del giudizio.
- * Can. 1446 § 3: nelle cause sul "bene privato" occorre cercare la transazione o l'arbitrato (cc. 1713-1716).
- * Esempi concreti: can. 1659 § 1 (processo orale); can. 1695 (separazione coniugi: perdono); can. 1733 (ricorso amministrativo: evitarlo mediante soluzione equa); can. 1675 (la nullità matrimoniale è una realtà preesistente al processo, ma il matrimonio nullo si potrebbe convalidare e ristabilire la convivenza).

¹ Cfr. can. 1673 § 3 del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* [MIDI], e can. 1359 § 3 del m.p. *Mitis et Misericors Iesus* [MMI], ambedue del 15 agosto 2015, in w2.vatican.va.

Lezione 17: L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA

1. Tribunali diocesani e interdiocesani

- * Il vescovo diocesano è il giudice naturale nella diocesi. Egli può giudicare personalmente o tramite altri (tribunale): can. 1419.
- * Il tribunale di prima istanza ordinariamente è quello diocesano, ma anche può esserlo quello interdiocesano se così fossi previsto con l'approvazione della Sede Apostolica (can. 1423).

2. I tribunali per le istanze ulteriori

- * Il tribunale di seconda istanza è ordinariamente quello del Metropolita (can. 1438, 1º).
- * Se la prima istanza fu giudicata in un tribunale interdiocesano, il tribunale di seconda istanza sarà quello costituito dalla Conferenza episcopale con l'approvazione della Sede Apostolica (can. 1439).

3. I Tribunali Apostolici: la Rota Romana; la Segnatura Apostolica

- * Il Romano Pontefice è il giudice supremo ed universale (can. 1442; cfr. can. 331).
- * I tribunali ordinari della Sede Apostolica sono:
 - la **Rota Romana** (can. 1443): può giudicare in seconda, terza o ulteriore istanza (can. 1444 § 1), e anche alcune cause in prima istanza (can. 1444 § 2). Agisce per mezzo di "turni" di giudici.
 - la **Segnatura Apostolica** (can. 1445 §§ 1,2,3): che svolge tre tipi di attività:
 - a) Come Tribunale Supremo: giudica i ricorsi, eccezioni, ecc. riguardanti le sentenze della Rota Romana, nonché i conflitti di competenza tra i tribunali che abbiano lo stesso tribunale di appello.
 - b) Come unico tribunale amministrativo nella Chiesa: risolve i casi di contenzioso amministrativo e risolve i conflitti di competenza tra i Dicasteri della curia romana.
 - c) La Segnatura ha anche compiti simili a quello che in uno Stato svolge il "Ministero di Giustizia" (vedi giù, punto n. 4).

Sia la Rota Romana² che la Segnatura Apostolica³ si reggono da leggi proprie.

4. La funzione della Segnatura Apostolica di controllo dell'amministrazione di giustizia

- * Come abbiamo detto, la Segnatura Apostolica agisce anche a guisa di "Ministero di grazia e giustizia". Quindi, come indica il can. 1445 § 3:
 - vigila sulla retta amministrazione della giustizia (ogni tribunale deve inviarle informazione sulla propria attività annuale) e prende provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori;
 - proroga la competenza dei tribunali;
 - promuove e approva l'erezione dei tribunali interdiocesani e quelli di appello per loro.

² ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18.IV.1994, in AAS 86 (1994), pp. 508-540, approvate «in forma specifica» dal Papa: cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi*, 23.II.1995, in *AAS*, 87 (1995), p. 366.

³ Cfr. Benedetto XVI, m.p. «Antiqua ordinatione», quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae "lex propria" promulgatur, 21.VI.2008, in AAS 100 (2008), pp. 513-538.

Lezione 18: IL PROCESSO CANONICO

1. Nozione di processo:

- * Processo canonico: «serie di atti giuridico-formali sviluppati davanti un tribunale di giustizia in virtù di una "pretesa" nel senso di atto di rivendicazione presentata in forma legittima e con fumus boni iuris, da parte di un soggetto di fronte ad un altro, i cui atti sono indirizzati ad ottenere in maniera vincolante la dichiarazione o il riconoscimento, la giuridica costituzione o imposizione di una condotta, in rapporto con materie e persone sottomesse al potere giurisdizionale della Chiesa».
 - Si cerca di *formalizzare un rapporto giuridico controverso*, per arrivare ad una verifica o definizione giudiziaria sulla giuridicità e giustizia di quella realtà preesistente.
 - Davanti un tribunale di giustizia (non amministrativo).
 - *Pretesa*: diritto ad ottenere una dichiarazione dal giudice (positiva o negativa). Invece, "azione" = diritto ad ottenere decisione positiva; "domanda" = atto di introduzione di una pretesa (con un "libello" = scritto di domanda).
 - Forma legittima: "formalità giuridica" (mezzi tecnici).
 - *«Fumus boni iuris»*: (cc. 1504, 1505): minimo di razionalità e possibilità di esistenza di giustizia nella domanda (fondata sul diritto).
 - *Uno di fronte ad un altro*: "contraddittorio" (contenzioso): due parti: **attore** e **convenuto** (principio d'uguaglianza delle parti).
 - Ottenere di maniera vincolante: intervento della autorità pubblica.
 - Entro le competenze della Chiesa: can. 1401; competenza del tribunale.
 - Decisione: (sentenza definitiva) dichiarativa, costitutiva o di condanna.
- * Altri chiarimenti terminologici:
 - "processo": sviluppo dell'attività giudiziaria (progredire);
 - "giudizio": momento chiave del processo (giudicare);
 - «causa»: realtà sotto la specie giudiziaria (fattispecie giuridica, oggetto del processo);
 - "procedura": via per arrivare alla fine del processo (serie di atti, realtà strumentale);
 - "decisione": sentenza (decisoria o interlocutoria) oppure decreto (decisorio o ordinatorio).

2. Principi processuali

* Si deve rispettare il fine ultimo della Chiesa, ma questo non cancella che si deva rispettare il fine proprio del diritto processuale (non esiste *salus animarum* senza giustizia).

a) Principi costitutivi:

- 1. Il favor veritatis: adeguare la verità formale a quella sostanziale.
- 2. L'indipendenza del giudice: indipendenza da coazione esterna (can.1620, n. 3); non interesse personale (cc. 1448 § 1; 1447; 1452 § 2; 1501). Questo spiega perché le parti nel processo possono ricusare il giudice (can. 1449).
- 3. La *difesa giudiziaria*: chi vuole accusare vada al giudice (can.1502; giudice deve ricevere: cc. 1505, 1457 § 1). Diritto di difesa (se si lede, sentenza nulla: can.1620 n. 7).
- 4. Il *«contraddittorio» e l'uguaglianza delle parti*: non domande anonime; stessi mezzi e possibilità per le parti.

b) Principi tecnico-formali:

- 1. Iniziativa: (cominciare) «ex officio», «ex parte».
- 2. Delimitazione della materia contesa (litis contestatio).
- 3. *Istruzione inquisitoria*: possibilità del giudice di apportare materiale al processo (cc. 152, 1600; senza ledere il diritto difesa, ne farsi parte). *Istruzione dispositiva*: l'istruzione della causa appartiene alle parti (can. 1520: caducità).
- 5. *Impulso processuale («ex officio» o «ex parte»)*: principio generale: l'impulso è delle parti (can. 1452: il giudice normalmente procede ad istanza di parte; can. 1600).
- 6. Oralità e scrittura.
- 7. Immediatezza e incomunicabilità: cc. 1602 (dibattito orale); 1598 § 2 (giudice raccogliere prove); 1469 § 2. giudice istruttore, scrittura.
- 7. Preclusione, perentorietà, ed elasticità: "termini"; preclusione non assoluta (cc. 1465 § 2; 1600 § 2).
- 8. Successione e concentramento degli atti
- 9. Pubblicità e segretezza del processo: can. 1470; 1455; 1589 § 1 (anche a parti... non ledere diritto di difesa).
- 10. Economia processuale: «citius, melius ac minoribus sumptibus». Can. 1453 (tempo limite); cc. 1673; 1629 n. 5; 1462 § 2; 1459 § 2... "Riconvenzione" (due processi in una procedura).
- 11. Stabilità e sicurezza della sentenza: la **res iudicata** (can. 1641). Tuttavia, per garantire la verità sostanziale, non c'è res iudicata nelle cause sullo stato delle persone (can. 1643) e a certe condizioni si può interporre la nova propositio (can. 1644). Nel resto dei casi passati in giudicato si può chiedere la restitutio in integrum (cc. 1645-1648).

3. Tipi di processi:

* Nel CIC'83 non si parla di tipi di processi bensì di tipi di "giudizi", ma è lo stesso.

a) Processi ordinari:

- 1. Processo contenzioso ordinario scritto: cc. 1501-1655.
- 2. Processo contenzioso (ordinario) *orale*: cc. 1656-1670. Non si possono giudicare per processo orale quegli oggetti di lite espressamente indicati: cc. 1656 § 1; 1691 § 2; 1425 (tre giudici).

b) Processi speciali: (L.VII, p. III): per le materie.

- 1. Processi matrimoniali: cc. 1671-1706.4
- 2. Processi di nullità dei sacri ordini: cc. 1708-1712.
- 3. Processo penale: cc. 1717-1728. (più l'azione per il risarcimento dei danni: cc. 1729-1730).
- 4. Processi che non sono "processi" (perché non c'è "contraddittorio"):
 - a) procedura per la dispensa del matrimonio rato e non consumato (cc. 1697-1706);
 - b) procedura di dichiarazione di morte presunta del coniuge (can. 1707).

⁴ I cc. 1671-1691 del CIC sono stati cambiati dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*; e quelli paralleli cc. 1357-1377 del CCEO sono stati modificati dal m.p. *Mitis et Misericors Iesus*; ambi del 15.VIII.2015.

4. I soggetti processuali

4.1. Le parti processuali

- * Sempre ci devono essere due parti in ogni processo giudiziale: l'attore e il convenuto.
- * Come accennato sopra (lezione 16 n. 2), oltre le parti "private" possono esistere anche le parti "pubbliche" (che proteggono il bene pubblico): il *promotore di giustizia* come attore (p. es. nelle cause penali); il *difensore del vincolo* come parte convenuta (p. es. nelle cause matrimoniali): cc. 1430-1437.
- a) Requisiti delle "parti":
 - * Tra le parti ci deve essere: uguaglianza (nessuna con più diritti dell'altra); contraddittorio (ognuno pretende di avere ragione); e stabilità (non cambiare durante lo stesso processo).
- b) Condizioni per essere "parte":
 - * Capacità giuridica: capacità di essere destinatario degli effetti giuridici che l'ordinamento canonico da. (cfr. can. 1476, 1480).
 - * Capacità processuale («standi in iudicio»): can. 1478. (capacità legale per agire in giudizio): sia dell'attore (can. 1478: età o per genitori...; can. 1505) sia del convenuto. (cc. 1620 n. 5; 1459 § 1; 1477; 1508 § 3; 1480).

4.2. Le nozioni di pretesa, azione e legittimazione

- a) nozione di pretesa: diritto ad ottenere una dichiarazione dal giudice (positiva o negativa).
- b) nozione di *azione*: Il diritto di azione processuale (cc. 1491-1495) è il potere giuridico inviolabile di ogni persona per fare effettiva la protezione dei suoi diritti soggettivi (che sono stati violati) attraverso gli organi competenti istituiti dalla società giuridicamente organizzata. Nel CIC'83 tale diritto nella Chiesa esiste anche per i non battezzati (cfr. can. 1476).
 - Ad ogni azione corrisponde un'*eccezione*, cioè il diritto del convenuto ad essere tutelato giudizialmente dalla domanda posta contro di lui (can. 1492).
- c) nozione di legittimazione:
 - c.1. *Legitimatio ad causam*: relazione soggettiva fra "l'interesse di agire" ⁵ e quello che esercita l'azione (passivamente o attivamente). Se non c'è legittimazione non c'era azione.
 - * legittimazione attiva: quella dell'attore (titolare del diritto leso, non altro).
 - * legittimazione passiva: quella del convenuto (danneggiatore).
 - c.2. *Legitimatio ad processum*: il legislatore concede legittimazione a chi forse non l'aveva (ad es., il Difensore del vincolo), o restringe la legittimazione a chi l'aveva (ad es. cc. 1674, 1708, 1721). "Intervento di terzi" se hanno "interesse" (cc. 1596-1597): intervento volontario o necessario.

5. Il patrocinio delle parti: l'avvocato e il procuratore:

- * Lo *«ius postulandi»* è la possibilità processuale concreta di continuare la pretesa. Può coincidere con la stessa persona fisica della parte (can. 1481 § 1) ma se questa persona non ha:
 - capacità processuale, può agire tramite rappresentanti: **procuratore**.
 - preparazione tecnica o tempo, può utilizzare tecnici del diritto: avvocati.

⁵ "Interesse per agire" (interesse processuale) è la relazione oggettiva fra la lesione di un interesse e la decisione richiesta al giudice per la tutela giurisdizionale. Potere essere parte non implica essere parte "giusta" (quello si saprà alla fine: se aveva o no "azione").

- * La parte può agire per sé stessa, tranne eccezioni: can. 1481 (minori, causa sul bene pubblico, causa penale, valutazione del giudice).
- * Patrono stabile: can. 1490. Officio ecclesiastico per offrire alle parti il gratuito patrocinio.
- * I patroni delle parti devono avere un mandato *ad lites* autentico (can. 1484); alle volte occorre un "mandato speciale" (can. 1485).
- * Requisiti dei patroni: cc. 1483, 1487.
- * Doveri dei patroni: cc. 1649 § 1; 1489.

3. L'organo di giustizia: competenza e pluralità delle istanze:

- a) L'organo di giustizia (giudice): «quell'organo individuale o collegiale legittimamente designato, che, avendo giurisdizione ecclesiastica, può conoscere e risolvere cause processuali secondo le prescrizioni del diritto, nelle materie sulle quali la Chiesa ha competenza».
 - * principio del "giudice naturale" (per l'indipendenza del giudice): consiste nel fatto che ci sia un giudice previsto dalla legge, non indicato «ex professo» o «ad casum». Determinazione del giudice naturale: 1) per diritto divino: il Romano Pontefice (cc. 331, 333), il Vescovo (cc. 381, 391); 2) per mezzi tecnici: turno di giudici; stabilità sulla causa; ordine delle cause (secondo il registro).
- b) Competenza giudiziaria: "parte della potestà giudiziaria assegnata ad ogni giudice".
 - * Competenza "originaria": quella del tribunale di prima istanza.
 - * Competenza assoluta: se un giudice giudica una causa che è competenza assoluta di un altro tribunale la sentenza sarà nulla assolutamente (irreparabile): can. 1620. In questo caso non si può fare la "proroga di competenza". Criteri di delimitazione della competenza assoluta: 1.-oggettivo (can. 1405). 2.- soggettivo (cc. 1405, 1404). 3.- funzionale (can. 1440): gerarchia dei tribunali.
 - * Competenza relativa: can. 1673. Si può prorogare la competenza: automaticamente o per atto del giudice. Criteri per delimitare la competenza relativa: 1.- foro necessario. 2.- Fori concorrenti: personale (cc. 1408-1409); reale (can. 1410); contrattuale (can. 1411); penale (can. 1412); per luogo di amministrazione dei beni, o domicilio nella morte del testamentario (can. 1413).

c) Pluralità delle istanze:

- * Ci sono tre sensi della parola "istanza": "grado" di tribunale; "processo"; modo concreto di "chiedere" al giudice un atto processuale. Adesso parliamo del primo senso.
- * Gradi dei tribunali:
 - 1^a Istanza: Tribunale **diocesano**. Eccezioni: prima istanza interdiocesana (cc. 1423; 1419); 1^a istanza nella Rota o Romano Pontefice (can. 1405).
 - 2^a Istanza: È il tribunale superiore a quello di prima istanza. Se fu il diocesano, allora la seconda sarà il tribunale Metropolitano... un tribunale non può essere insieme prima e seconda istanza nella stessa causa (tranne la Rota Romana, che ha turni di giudici nei diversi gradi).
 - 3^a Istanza: I Tribunali **Apostolici**: Rota Romana; Segnatura Apostolica; Rota Spagnola, Ungheria ... (Il CCEO cc. 1062-1063 prevede anche il Tribunale Ordinario Patriarcale che è di seconda, terza ed ulteriore istanza).

Lezione 19: IL PROCESSO GIUDIZIARIO: INTRODUZIONE, SVILUPPO E CONCLUSIONE

1. Fase introduttiva: domanda e contestazione della lite

a) La domanda dell'attore (litis introductio):

- * «Nemo iudex sine actore»: can. 1501; can. 1452 §1: iniziativa ex officio (non è "introduzione", occorre un attore: il Promotore di Giustizia).
- * Libello di domanda: can. 1504: contenuto del libello: attore; convenuto (nome e domicilio); giudice; petitum (oggetto); causa petendi (su quali diritti si basa); fumus boni iuris (fatti e prove in genere); firma, data e luogo. Può essere orale (can. 1503: notaio prende atto).

b) Risposta del giudice:

- * Prima di tutto il giudice deve cercare la riconciliazione (cc. 1446, 1675).
- * Risposta all'attore: 1. accettare la domanda: con decreto (can. 1507 § 1); 2. respingere la domanda: con decreto motivato (can. 1617, motivi: can. 1505 §2); 3. Non rispondere: deve rispondere "quanto prima" (can. 1505 § 1), se pasa un mese senza risposta... instare a darla...se poi passano altri dieci giorni senza risposta la domanda si considera ammessa automaticamente (can. 1506).
- * Risposta al convenuto: 1. citazione: can. 1507 (si cita con lo stesso decreto di ammissione della domanda). 2. Notifica: cc. 1508, 1509. Se non vuol essere notificato: dato per notificato, negli Atti (can. 1510). Se non c'è notifica gli atti sono nulli (can. 1511). Effetti della notifica (comincia la litispendentia, ecc.).

c) Risposta del convenuto: (deve rispondere).

- * Risposta passiva: 1.- assenza: decreto di assenza (can. 1529: ma occorre comprovare che c'è stata la notifica della citazione). 2.- comparire ma non rispondere (can. 1507 § 1).
- * Risposta attiva: il convenuto può accettare la domanda (ma se è un "bene indisponibile", il processo continua); oppure non accettarla; negare i fatti; negare le norme invocate; interporre un'azione riconvenzionale (can. 1494); proporre eccezioni (dilatorie can. 1459 o perentorie can. 1462).

d) La litis contestatio:

- * Can. 1513 § 1: atto (decreto) del giudice, in base alle petizioni e risposte delle parti, per fissare i limiti della controversia. Su questo il giudice dovrà dare la sentenza, non su altro.
- * Le parti devono essere notificate di questa *litis contestatio*, e possono ricorrere entro 10 giorni (can. 1513 § 3).
- * Stabilità della litis contestatio: can. 1514. Tipi di litis contestatio: solenne e semplice.

2. Fase istruttoria: le prove: cc. 1526-1586.

- * La fase istruttoria comincia col decreto del giudice dato 20 giorni dopo la *litis contestatio*; e finisce col decreto di *conclusio in causa* (can. 1599), tranne can. 1600.
- * "Prova": qualsiasi mezzo lecito utile per conoscere la verità sull'oggetto della lite (can. 1527 § 1). Le prove devono dare "certezza morale" al giudice.
- * Le parti hanno la responsabilità delle prove. Deve esistere uguaglianza fra le parti private (can. 1529). L'uguaglianza fra una parte pubblica e una parte privata sembra meno chiara...
- * Il giudice: può proporre prove (can. 1452); decide sull'ammissione delle prove (can. 1527). Si può ricorrere contro il respingimento di una prova, ma la decisione su questo ricorso è inappellabile (can. 1629, n. 1). Il giudice valuta liberamente le prove (per arrivare alla certezza morale): se si

tratta di una prova per presunzione *iuris tantum*⁶ occorre una prova contraria per non prenderla in considerazione. "Ausilio giudiziale" è andare anche fuori il territorio a cercare le prove (can. 1469 § 2).

* Tipi di prove:

- Divisione dei tipi: a) secondo l'oggetto: prove dirette, prove indirette. b) secondo la certezza che producono: prove piene, prove semipiene (hanno bisogno di altre).
- Tipi diversi:
 - 1. **Deposizioni delle parti** (cc. 1535-1538): ex interrogatione iudicis confessione (cc. 1535, 1536).
 - 2. **Documenti** (cc. 1539-1546): documento pubblico o privato.
 - 3. **Testi** (cc. 1547-1573): fanno la loro "deposizione" che può essere extra-giudiziale (prima o fuori dal processo) o giudiziale (davanti al giudice: "testimonio").
 - 4. **Periti** (cc. 1574-1581): il giudice valuta liberamente la perizia, ma deve motivare la sua valutazione.
 - 5. Accesso e ispezione giudiziaria (cc. 1582-1583).
 - 6. **Le presunzioni** (cc. 1584-1586): presunzioni legali (in diritto canonico nessuna è *iuris et de iure*, cioè assoluta); presunzioni giudiziali (principio generale: non farle: can. 1585).

3. Pubblicazione e discussione della causa:

- a) **Pubblicazione degli acta causae**: Il giudice da un decreto per permettere alle parti di esaminare gli atti (can. 1598 §1). Altrimenti nullità. Le parti possono presentare altre prove (can. 1598 §2). Non si possono far conoscere al giudice fatti fuori dagli Atti (can. 1604 §1).
- b) La *conclusio in causa*: finisce la pubblicazione degli Atti (can. 1599). Decreto di conclusione della causa. Eccezionalmente si possono ammettere prove dopo la conclusione (can. 1600).
- c) La discussione della causa (cc. 1601-1606): Il giudice da un termine per le "difese" e gli "allegati" dopo la conclusione della causa. Non sono nuove prove, bensì l'opinione (scritta) delle parti sulle prove (si può rispondere ribattendo quelle opinioni).

4. La sentenza giudiziaria: cosa giudicata ed esecuzione della sentenza:

- a) Pronunciamenti del giudice:
 - * **Sentenze** (atto formale solenne): definitive (sul *Dubium* proposto nella *Litis contestatio*); interlocutorie (risolvono cause incidentali).
 - * **Decreti**: decisorio (decide su argomenti che non sono l'oggetto del processo), ordinatorio (puro tramite). I decreti non ammettono appello tranne che chiudano o impediscano il giudizio (=sentenza).

b) Elaborazione della sentenza:

* Elaborazione *ad intra*: can. 1608 (Pio XII, 1.X.1942): il giudice dà la sentenza se ha raggiunto la "certezza morale". Se c'è insufficienza delle prove: lasciare le cose come erano.

* Elaborazione *ad extra*: la sentenza la redige il "**relatore**" (can. 1610). **Contenuto** della sentenza (can. 1611): risposta alla *Litis contestatio*; stabilirà obblighi precisi; motivazione (sul diritto e valutazione delle prove); stabilire chi paga le spesse giudiziarie. **Momento** (can. 1609: fissare il giorno per darla). **Forma** (can. 1612: scritta). **Pubblicazione della sentenza** (cc.

⁶ Si chiama presunzione *iuris tantum* quella che ammette prova in contrario, mentre la presunzione *iuris et de iure* non ammette mai prova in contrario: fa prova piena e irrefutabile.

1614-1615) perché abbia effetto; pubblicarla *quam primum* (un mese: can. 1610); notificarla alle parti (da quel momento cominciano i termini per impugnarla).

c) Res iudicata ed esecuzione:

- * La res iudicata indica la stabilità della sentenza: non più impugnabile; fa legge tra le parti.
- * Can. 1641: si dà *res iudicata* se: a) 2 sentenze conformi sullo stesso oggetto, motivi e parti; b) non si interpone l'appello entro il termine previsto; c) rinuncia all'istanza o caducità in appello. Inoltre, c'è anche *res iudicata* se si tratta di una sentenza definitiva inappellabile (can. 1629).
- * Non esiste *res iudicata* nelle cause sullo stato delle persone (can. 1643: *nova propositio*). Tranne eccezioni (cfr. nuove norme sul processo matrimoniale).
- * Esecuzione della sentenza: se è passata a res iudicata. Viene eseguita dall'Ordinario del luogo della sentenza di primo grado (can. 1653), ma occorre un decreto esecutorio dell'ultimo giudice (can. 1651). Alle volte, se c'è giusta causa e non si prevedono danni irreparabili, la sentenza si può eseguire senza la res iudicata (can. 1650 §§ 2 e 3).

5. L'impugnazione della sentenza: l'appello e la querela nullitatis:

- a) *Querela nullitatis* (cc. 1619-1627) Si chiede, allo stesso giudice che ha emanato la sentenza, di dichiararla nulla per vizi **formali** (non di merito).
 - * Nullità insanabile: perché non si rispettarono le esigenze del diritto naturale che garantiscono la giustizia nella decisione. Motivi: can. 1620. Termine per impugnare: can. 1621.
 - * Nullità sanabile: difetti nella sentenza sanabili per passo del tempo (can. 1623: 3 mesi) o per atto del giudice. Motivi: can. 1622.
- b) **Appello** (cc. 1628-1640): L'appellante non è d'accordo con la **sostanza** della sentenza. Giudica il tribunale superiore. **Termini**: quindici giorni utili dopo la pubblicazione notificata della sentenza; presentare l'appello davanti al tribunale che emano la sentenza (can. 1630), questo tribunale deve trasmettere l'appello e gli atti al tribunale superiore; entro un mese dopo l'appello, l'appellante deve presentarsi al tribunale superiore (can. 1633). Supposti nei quali non c'è appello: can. 1629.
- c) *Restitutio in integrum* (cc. 1645-1648): è un ricorso straordinario contro le sentenze che sono passate a *res iudicata*, chiede che l'oggetto della lite ritorni a come era prima. **Requisiti**: che sia palese l'ingiustizia della sentenza (motivi di ingiustizia palese: soltanto quelli del can. 1645 § 2).

Lezione 20: I PROCESSI SPECIALI (NON MATRIMONIALI)

1. Processo per la dichiarazione di nullità della Sacra Ordinazione: cc. 1708-1712.⁷

- * È un processo ordinario (can. 1710). Ha le seguenti peculiarità:
 - È necessario il Difensore del vincolo. (can. 1711).
 - I legittimati al processo sono: il chierico, il suo Ordinario e l'Ordinario di dove fu ordinato (can. 1708).
 - Non esiste un diritto di azione diretto ed autonomo da parte dell'interessato: deve andare prima alla Congregazione per il Clero (essa decide se cominciare).
 - I criteri di competenza non sono stabiliti a priori (can. 1709 §1).
 - Ammessa la domanda, si proibisce ipso iure l'esercizio dell'ordine sacro (can. 1709 §2).

2. **Processo penale**: cc. 1717-1731.

- * Indagine dell'Ordinario previa all'introduzione della causa (can. 1717). Nel m.p. Vos estis lux mundi (25.III.2023), si stabiliscono norme specifiche per l'indagine sul delitto di abuso sessuale commesso da chierici, che tra l'altro indicano che: «Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario...» Come si vede, nel nuovo m.p. si è introdotto il chiarimento che si esclude quanto fu manifestato ai chierici nel foro interno, ma nulla si dice sul segreto d'ufficio cui sono tenuti tra l'altro i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai⁹. Anzi, nell'art. 4 § 1 si dice ancora che «l'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio».
- * Correzione fraterna previa. Se non ha successo, l'Ordinario decide se agire per via giudiziaria o extra-giudiziaria (cc. 1718, 1341).
- * Via extra-giudiziaria: notificare al convenuto l'accusa; possibilità di difesa; ci siano due assessori del vescovo; valutare prove ed argomenti... Decreto penale.
- * Via giudiziaria: processo che segue le norme ordinarie (can. 1728 §1) tranne certe peculiarità:
 - Soltanto può esercitare la azione penale il promotore di giustizia (cc. 1721, 1724).
 - Obbligatorio l'avvocato: can. 1723.
 - L'imputato ha sempre il diritto di parlare o scrivere per ultimo: can. 1725.
 - Il danneggiato può interporre azione per il risarcimento dei danni: cc. 1729-1731.
- * Come si vede nella parte sul diritto penale sostantivo (lezione 14, n. 5), esistono delle norme processuali speciali per la trattazione dei delitti riservati al Dicastero per la dottrina della Fede (DDF)¹⁰.

 $^{^7}$ Cfr., anche, Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum, $Regulae\ Servandae\ ad\ nullitatem\ sacrae\ Ordinationis\ declarandam,\ 16.X.2001,\ in\ AAS\ 94\ (2002),\ pp.\ 292-300.$

⁸ Francisco, motu proprio *Vos estis lux mundi*, 25.III.2023, art. 3 § 1, in www.vatican.va [http://bit.ly/3JXHdRQ], visitato 25.III.2023. Tavola comparativa della prima versione del 7.V.2019 e quella del 25.III.2023 in: www.iuscangreg.it [https://bit.ly/3KjhrsE], visitato il 30.III.2023.

 $^{^9}$ Cfr. PCTL, $Risposta\ particolare\ Prot.\ N.\ 16689/2019,$ del 3 settembre 2019, in www.delegumtextibus.va, [http://bit.ly/2LfgMcL], visitato il 3.XII.2019.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30.IV.2001, in AAS 93 (2001) pp. 737-739. Vedi anche, CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF), Norme sui delitti riservati alla Congregazione

3. La procedura delle cause di canonizzazione dei servi di Dio:

* Can. 1403: i processi di canonizzazione non sono regolate dal Codice, ma da una peculiare legge pontificia¹¹, con rinvii al CIC'83.

per la Dottrina della Fede, 11.X.2021, in www.vatican.va [https://bit.ly/3LcVaeJ], visitato l'8.II.2022. Queste norme sono state approvate dal Rescritto ex Audientia Ss.mi dell'11.X.2021, in wwww.vatican.va [https://bit.ly/3Bf00Uc], visitato l'8.II.2022. Come detto, ci sono anche delle norme speciali per fare le segnalazioni degli abusi sessuali (FRANCESCO, m.p. Vos estis lux mundi), e la CDF ha pubblicato un sussidio pratico per i processi sui delitti di abusi sessuali: CDF, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, 16.VII.2020, in www.vatican.va [https://bit.ly/3JhhxOc], visitato il 11.II.2022.

 $^{^{11}}$ Giovanni Paolo II, cost. ap. Divinus perfection is Magister, 25.I.1983, in AAS 75 (1983), pp. 349-355. Cfr. inoltre, Congregazione per le cause dei santi, istr. Sanctorum Mater, in AAS 99 (2007), pp. 465-510.

Lezione 21: LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- 1. **Nozione**: Possibilità di revisionare gli atti della potestà amministrativa in ordine a verificare se sono secondo giustizia o meno (atti del singolo fedele di fronte all'amministrazione ecclesiastica).
 - * Ci sono due vie: amministrativa (ricorso gerarchico) o giudiziale (processo contenzioso amministrativo): can. 1400 § 2.

2. I ricorsi amministrativi:

- * Impugnazione di un atto amministrativo davanti l'autorità amministrativa che l'ha emesso o davanti al suo superiore. (gli atti amministrativi sono, in principio, eseguibili e con presunzione di legalità: si deve provare il contrario).
- * L'unico ricorso amministrativo che c'è in Diritto Canonico è il ricorso gerarchico: cc. 1732-1739.
 - a) Le parti:
 - Soggetto attivo: la persona lesa dall'atto non gli organi (can. 1738).
 - Soggetto passivo: l'autore dell'atto impugnato (tranne il Romano Pontefice e il Concilio Ecumenico: can. 1732).
 - b) Superiore competente: l'immediato superiore dell'autore.
 - c) Oggetto del ricorso: atto amministrativo (decreto o rescritto).
 - d) Motivi: "qualsiasi motivo giusto" (can.1737 §1).
- * Necessità della *supplicatio* previa (can. 1734): 10 giorni dopo il decreto dannoso; fatta all'autore del decreto.
- * Ricorso "in sospensivo" (cc. 1319, 1342) o "in devolutivo".
- * Nel CCEO can. 1006 si prevede un ricorso gerarchico contro le decisioni del Patriarca, che va fatto ad un gruppo speciale di Vescovi della Chiesa patriarcale, la cui decisione non ammette di ulteriore ricorso.

3. Il ricorso giudiziario contro gli atti amministrativi presso la Segnatura Apostolica:

- * "Contenzioso amministrativo". Seconda sezione della Segnatura Apostolica (cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 197).
- * Can. 1445 § 2. La Segnatura giudica soltanto se c'è "violazione della legge" (sull'illegittimità dell'atto; vale a dire: non entra nel merito della questione).
- * Come detto sopra (Lezione 17, n. 3), la Segnatura Apostolica si regge da una legge propria.